



TRIBUNALE DI SALERNO

UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

ORDINANZA DI CONVALIDA DEL SEQUESTRO DELLA P.G. E DECRETO DI SEQUESTRO PREVENTIVO

(art. 321 c.p.p.)

Il G.I.P., dott. Alfonso Scermino,

- ✓ esaminata la richiesta di convalida ed emissione di decreto di sequestro preventivo avanzata dal PM in data 1.4.2020 con riguardo a n. 227 mascherine facciale marca 3M;
- ✓ letti gli atti del procedimento penale sopra indicato;
- ✓ visto che la GdF di Battipaglia , nel corso di controllo effettuato presso la società [REDACTED], rinveniva.:

n. 78 mascherine facciali marca 3M modello 9914 FFP1 con valvola, offerte in vendita per un prezzo di euro 10,00 cadauno (8,19 imponibile + 1,80 IVA) ;


n. 159 mascherine facciali marca 3M modello 9310 + GEN3 , prive di valvola, offerte in vendita per un prezzo di euro 5,00 cadauno (4,09 imponibile + 0,91 IVA);

- ✓ rilevato che la GdF riscontrava come le prime mascherine fossero state acquistate al prezzo di euro 3,16 di imponibile , mentre le altre al prezzo di euro 1,02 di imponibile;
- ✓ visto che su tali basi il PM contestava a [REDACTED] il delitto ex art. 501 bis c.p. ;
- ✓ osservato che , ai fini della sussistenza del reato di manovre speculative su merci, può integrare in astratto una manovra speculativa anche l'aumento ingiustificato dei prezzi causato da un singolo commerciante, che approfitti di particolari contingenze del mercato (Cassazione penale sez. VI, 15/05/1989);
- ✓ ritenuto che nella specie emergeva il fumus del reato contestato in quanto il rivenditore metteva su mercato prodotti ad un prezzo pari al triplo ovvero al quadruplo del prezzo di acquisto praticato dal fornitore, con una percentuale di ricarico enormemente superiore ai rapporti di proporzione tipici delle ordinarie dinamiche di mercato, sì da evidenziarsi una chiara “speculazione”;
- ✓ dato atto che la condotta andava valutata alla luce della eccezionale contingenza economico-sociale che sta vivendo il nostro paese in queste settimane, essendo in corso la più grave emergenza sanitaria degli ultimi decenni (pandemia da COVID-19) , a causa della quale le



mascherine protettive de quibus sono divenute “beni di prima necessità” (art. 501 bis c.p.) sia per la protezione dell’individuo in ambito privato che per la sua tutela nello svolgimento della vita lavorativa, secondo le prescrizioni delle Autorità Sanitarie nazionali ed internazionali (OMS);

- ✓ ritenuto che la condotta del singolo rivenditore, nel contesto di straordinaria emergenza in cui si inserisce, può influenzare i comportamenti degli altri operatori del settore; ed invero, a fronte di una enorme domanda nazionale ed internazionale di mascherine protettive, anche la singola speculazione è oggi in grado di produrre un rincaro dei prezzi generalizzato o, comunque, diffuso; a riguardo, se è vero che la consumazione del reato richiede la sussistenza di comportamenti di portata sufficientemente ampia da integrare un serio pericolo per la situazione economica generale, è altrettanto vero che la locuzione "mercato interno", contenuta nella citata norma, rende configurabile la fattispecie criminosa anche quando la manovra speculativa non si rifletta sul mercato nazionale, ma soltanto su di un mercato locale, in modo da poter nuocere alla pubblica economia; ed allora, giova ricordare che la fattispecie sanziona un **evento di pericolo astratto**, secondo la dominante dottrina, dal che il giudizio di pericolosità deve formularsi ex ante sull’attitudine della condotta a provocare i suddetti fenomeni di rarefazione o rincaro;
- ✓ **osservato che la propugnata applicazione della norma appare fedele alla sua genesi, posto che l’art. 501 bis c.p. fu introdotto proprio** in un momento di particolare difficoltà economica e finanziaria per la vita del Paese, quando si erano manifestati gravi e ripetuti fenomeni di accaparramento di beni di largo consumo, con conseguente rarefazione degli stessi sul mercato e con il tentativo, da parte degli speculatori, di imporre ingiustificati aumenti di prezzi; il legislatore intervenne a tutela dei consumatori per colpire la speculazione in uno specifico “momento congiunturale” assolutamente sovrapponibile a quello attuale;
- ✓ **considerato che** la creazione della norma dell’art. 501-bis è stata resa necessaria dall’impossibilità di ricondurre i piccoli fenomeni speculativi alla sfera di operatività dell’agiotaggio, data la dimensione macroscopica sia della struttura oggettiva che del dolo specifico di questo reato; per cui la portata operativa della disposizione va ricostruita anche alla luce del bene giuridico “solidarietà sociale in materia economica” che essa salvaguarda, in omaggio al disposto degli artt. 4 e 41 Cost., in ragione del fatto che l’art. 501-bis è successivo alla Costituzione e va collegato ai valori che la Carta costituzionale intende garantire;



- ✓ ritenuto che il vincolo appare funzionale ad impedire la protrazione e/o reiterazione del medesimo reato;
- ✓ Letti gli artt. 321, comma c.p.p.;

P.Q.M.

CONVALIDA E DISPONE

il sequestro preventivo di n. 78 mascherine facciali marca 3M modello 9914 FFP1 con valvola, offerte in vendita per un prezzo di euro 10,00 cadauno (8,19 imponibile + 1,80 IVA), e di n. 159 mascherine facciali marca 3M modello 9310 + GEN3 , prive di valvola, offerte in vendita per un prezzo di euro 5,00 cadauno (4,09 imponibile + 0,91 IVA).

Manda alla Cancelleria per l'immediata trasmissione del presente provvedimento, in duplice copia, al Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica di Salerno , che ne disporrà l'esecuzione.

Salerno , 2 aprile 2020

Il G.I.P.

